



Associazione Italiana di Tecnica Navale

STATUTO

11 dicembre 2007

Articolo 1 – Costituzione, denominazione, scopo, sede e durata.

Con la denominazione “Associazione Italiana di Tecnica Navale” è costituita una associazione nazionale senza scopo di lucro, riconosciuta, retta dal presente statuto. Essa è la continuazione dell’Associazione di Tecnica Navale un tempo annessa al Collegio Nazionale degli Ingegneri Navali e Meccanici. Ha sigla “ATENA” e logo registrato così come rappresentato a margine.

L’ATENA non persegue scopo di lucro e non svolge attività politica e sindacale. Ha durata illimitata e sede a Genova presso la sede del CETENA SpA in Via Ippolito D’Aste 5, 16121 – Genova con dipendenze in tutto il territorio nazionale.

Essa ha il fine di diffondere e promuovere la cultura marinara ed il progresso scientifico e tecnico nei campi della costruzione, dell’esercizio e della conduzione delle navi e delle attività a detti campi connesse, nonché di quelle dirette alla protezione dell’ambiente ove si esercita la navigazione.

Articolo 2 – Obiettivi dell’Associazione e mezzi per attuarli.

L’Associazione si propone di:

- a) Promuovere lo sviluppo delle scienze e delle tecniche inerenti la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la conduzione di navi, mezzi marini o per acque interne e costruzioni off-shore, nonché contribuire al progresso di tutte le attività connesse a tali campi;
- b) Riunire quanti si occupano di studi e ricerche nonché operano nei settori di attività di cui al punto a), costituendo motivo d’incontro e di discussione tra Enti, Istituti, Imprese e Persone Fisiche interessate;
- c) Conservare e tramandare il patrimonio storico, culturale e scientifico del mondo marittimo e delle tradizioni marinare;
- d) Promuovere l’utilizzo delle risorse del mare e lo sviluppo delle attività e delle professioni che si svolgono sul mare;
- e) Mantenere contatti e collaborazioni a scopo culturale con Enti nazionali, esteri ed internazionali aventi gli stessi fini dell’ATENA;
- f) Promuovere e compiere studi e ricerche di carattere tecnico e scientifico, al fine di svolgere una funzione consultiva presso le Organizzazioni nazionali e internazionali in materia di sicurezza dei mezzi marini e della vita umana in mare. Tali attività andranno condotte e coordinate esclusivamente dal Consiglio Nazionale e saranno a puro titolo di parere tecnico, non di parte.
- g) Svolgere attività di consultazione e aggiornamento professionale in favore dei propri soci, di Enti e Amministrazioni Pubbliche, altre Organizzazioni ed Enti del comparto marittimo, delle acque interne e promiscue e degli studenti di istituzioni universitarie e scolastiche di ogni ordine e grado.

Per il raggiungimento degli scopi statutarî l’Associazione si serve di ogni mezzo idoneo ed in particolare:

- a) pubblicazioni (atti sociali, memorie e scritti, riviste, giornali, ecc.);
- b) congressi, conferenze, riunioni, dibattiti, sondaggi di opinioni, referendum, conferimento di premi, ecc.;

- c) comitati tecnici per lo studio di determinati problemi e per l'attuazione di programmi particolari;
- d) ogni altro mezzo reputato di volta in volta idoneo, secondo le circostanze e gli scopi particolari da raggiungere, come borse di studio, riconoscimenti speciali, ecc.

Articolo 3 - Soci

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, coloro che sono interessati direttamente o indirettamente agli scopi e alle attività dell'Associazione.

I Soci si dividono in Soci Collettivi e Soci Individuali (ordinari e juniores).

Sono Soci Collettivi :

- 1) Enti pubblici o privati, Aziende, Cantieri Navali, nautici e Meccanici, Registri di Classificazione, Istituti di Certificazione ed Enti analoghi;
- 2) Università e altri Istituti scientifici e di cultura, Fondazioni, Musei;
- 3) Associazioni culturali e tecniche;
- 4) Altre imprese interessate agli scopi dell'Associazione.

Sono Soci Individuali le persone che per ragioni culturali o professionali siano interessate agli scopi dell'Associazione. Essi comprendono i soci ordinari e i soci juniores. Sono soci juniores i soci individuali che non hanno compiuto 30 anni di età.

I Soci Individuali che versano un importo pari a tre volte la quota base annuale sono riconosciuti Soci Sostenitori; i Soci Individuali che versano un importo pari a 5 volte la quota annuale sono riconosciuti Soci Benemeriti.

Articolo 4 – Ammissione a socio.

Per essere ammessi all'Associazione in qualità di Socio occorre presentare domanda su apposito modulo alla Sezione territoriale competente o limitrofa o al Gruppo di interesse tematico di cui al successivo art. 16.

La domanda va sottoscritta dalla persona interessata per i Soci Individuali, e dal rappresentante dell'Ente, Istituto o Impresa per i Soci Collettivi.

Sull'accettazione della domanda delibera l'Organo Direttivo della sezione, che ne dà comunicazione alla Segreteria Nazionale per conoscenza e rubricazione.

Ciascun Socio Collettivo indicherà il nome dei suoi delegati, nel numero massimo di tre, in qualità di rappresentanti nei suoi rapporti con l'Associazione.

L'iscrizione all'Associazione decorre dal 1° gennaio di ciascun anno ed ha la durata di 1 anno.

L'iscrizione si intende rinnovata per un uguale periodo di tempo se non sia stato presentato dal Socio formale atto di dimissioni a mezzo di lettera raccomandata o fax alla Sezione di appartenenza almeno 3 mesi prima della scadenza.

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni, presentate nei modi e nei limiti indicati;
- b) per esclusione, in caso di morosità prolungata oltre i due anni;

- c) per radiazione in caso di indegnità per infrazione del codice deontologico professionale e per comportamento non aderente alle norme dello Statuto e del Regolamento sociale.

Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale ratificare ogni deliberazione in materia di esclusione o radiazione dei Soci adottata dal Consiglio Direttivo della Sezione competente, sentito l'interessato. Il socio radiato può appellarsi al Collegio dei Probiviri.

Il Socio radiato che abbia ottenuto riabilitazione viene riammesso all'Associazione con comunicazione del Collegio dei Probiviri al Consiglio Direttivo della Sezione. A tale socio non sarà peraltro riconosciuto alcun indennizzo.

Articolo 5 – Quote associative.

I Soci sono tenuti al pagamento, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta della Giunta, di una quota annua per anno solare.

La quota dei Soci Collettivi, su indicazione del Consiglio Direttivo della sezione di appartenenza territoriale, sarà tra 5 e 10 volte l'ammontare stabilito per i Soci Individuali.

Le Sezioni potranno stabilire nel loro Regolamento interno, di cui al successivo art.16, una diversa articolazione delle quote partendo dalla base fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale, giusto art.11 lettera g.

Articolo 6 – Soci onorari.

Ai Soci individuali che per chiara operosità scientifica, tecnica, imprenditoriale, professionale abbiano dato lustro alla categoria, o abbiano ben meritato dall'Associazione per contributi, consiglio ed opera, può essere conferita la distinzione a vita di Socio Onorario su proposta della Giunta o per iniziativa dell'Assemblea Generale o della Sezione.

La distinzione è concessa per deliberazione unanime del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il numero di Soci Onorari non potrà superare complessivamente quello di 16.

I Soci Onorari non hanno obbligo di quota sociale.

Non potranno essere nominati più di 2 Soci Onorari per anno, tranne quando il loro numero complessivo fosse ridotto a meno di 10, nel qual caso se ne potranno nominare fino al completamento di tale numero.

I Soci Onorari hanno facoltà di indirizzare messaggi a tutti gli organi sociali ed alla Comunità dei Soci.

Al parere del Socio Onorario sarà dovuta massima considerazione.

Articolo 7 – Riconoscimenti.

Ai Soci che si siano distinti per particolari realizzazioni o operosità potranno essere attribuiti riconoscimenti e premi (medaglie, diplomi, ecc.) secondo le norme che saranno all'uopo stabilite.

Articolo 8 – Organi dell’Associazione.

Sono organi dell’Associazione :

- a) l’Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) la Giunta Nazionale;
- d) il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale;
- e) il Comitato dei Revisori dei Conti.
- f) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche dell’Associazione e tutte le funzioni inerenti alla partecipazione ai suddetti organi sociali sono gratuite salvo il rimborso spese sostenute nei casi b), c), d), e), f) e nei limiti delle disponibilità di bilancio a giudizio del Consiglio Direttivo.

A far parte degli organi sociali di cui alle lettere b), c), d), e), f) possono essere chiamati i Soci Individuali, ancorché Onorari ed i delegati designati dai Soci Collettivi.

Articolo 9 – Assemblea Nazionale dei soci.

L’Assemblea dei Soci è costituita dai Soci Individuali e dai rappresentanti dei Soci Collettivi designati ai sensi dell’art.4.

E’ ammessa la delega solo ad altro socio, ed ogni persona fisica partecipante all’Assemblea non può disporre più di 30 voti in totale.

L’Assemblea può deliberare in riunione formale o per referendum, anche postale, a seconda di quanto verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio.

L’Assemblea dei Soci deve essere convocata in via ordinaria almeno ogni anno, possibilmente in concomitanza con manifestazioni o convegni organizzati dall’Associazione, mediante avviso scritto diramato almeno quindici giorni avanti la data della riunione.

L’avviso dovrà indicare la data, l’ora ed il luogo della riunione e gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Non potranno essere trattati argomenti non esattamente specificati nell’ordine del giorno.

Non hanno diritto a partecipare all’Assemblea i Soci che all’atto della convocazione non risultino al corrente col pagamento dei contributi sociali, salvo quanto stabilito per i Soci Onorari.

Per la validità delle riunioni in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati tanti Soci che dispongano di almeno la metà più uno dei voti spettanti al totale dei Soci.

In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero di Soci presenti o rappresentati.

Il voto è palese, però per l’elezione alle cariche sociali si farà votazione segreta, sempre che la maggioranza dell’Assemblea non decida diversamente.

Per la votazione in seno all’Assemblea ogni Socio Individuale ha diritto ad un voto mentre ai Soci Collettivi vengono assegnati tre voti.

Spetta all’Assemblea:

- a) eleggere a voto palese il presidente della Assemblea;
- b) approvare nella riunione ordinaria o per referendum la relazione ed i resoconti economici dell'Associazione presentati dal Consiglio;
- c) dare al Consiglio indicazioni sull'attività da svolgere nell'ambito degli scopi sociali;
- d) eleggere i membri del Consiglio, a norma dell'art.11;
- e) eleggere i membri del Comitato dei Revisori dei Conti, di cui all'art. 15.
- f) eleggere i membri del Collegio dei Proviviri.

Le proposte presentate dall'Assemblea si intenderanno approvate quando abbiano raccolto la maggioranza dei voti validamente espressi.

A parità dei voti prevale quello del Presidente dell'Assemblea.

Articolo 10 – Assemblea Straordinaria dei Soci

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento per decisione del Consiglio Direttivo o della Giunta oppure deve essere convocata entro 30 giorni su richiesta motivata del Collegio dei Proviviri, ovvero su richiesta motivata e sottoscritta da almeno 1/5 dei Soci aventi diritto al voto. Oggetto d'esame è la discussione di questioni importanti ed urgenti e che eccedono l'ordinaria amministrazione o che non consentono di attendere l'indizione della successiva assemblea ordinaria.

In particolare l'Assemblea Straordinaria è chiamata a:

- Approvare lo Statuto dell'Associazione ed eventuali modifiche da apportare allo stesso;
- Deliberare su qualsiasi altra questione che il Consiglio Direttivo o la Giunta ritenga, per importanza ed urgenza, di deferire all'Assemblea Straordinaria.

Restano valide e richiamate tutte le regolamentazioni descritte all'Articolo 9, relative all'Assemblea Ordinaria dei soci, per quanto applicabile, con le seguenti aggiunte e precisazioni:

- il termine di preavviso sale a 30 giorni in caso di proposte di modifica dello Statuto;
- Per ogni delibera è richiesto il voto favorevole di almeno i due terzi dei partecipanti alla votazione e comunque di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto;

Nelle remore dell'Assemblea Straordinaria, gli altri organi dell'Associazione dovranno limitarsi agli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 11 – Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è formato da 5 membri, eletti dall'Assemblea o per referendum, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili, dai Presidenti delle Sezioni e dai Presidenti dei Gruppi quando ve ne siano di regolarmente costituiti. Qualora si rendessero vacanti posti di Consiglieri, il

Consiglio può procedere al proprio completamento nominando i primi candidati non eletti oppure per referendum.

Spetta al Consiglio :

- a) eleggere nel suo seno:
 - il Presidente;
 - due Vice Presidenti di cui uno Vicario;
 - il Segretario Nazionale;
 - il Tesoriere Economo.

Queste ultime due cariche possono anche essere conferite come indicato alla successiva lettera c);

- b) dare il suo parere su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dal Presidente;
- c) deliberare la nomina del Segretario Nazionale e del Tesoriere Economo proposti dal Presidente quando non eletti tra i membri del Consiglio Direttivo;
- d) ratificare le esclusioni o radiazioni di Soci deliberate dagli organi direttivi delle Sezioni;
- e) deliberare in materia di costituzione di sezioni e di Gruppi di Soci;
- f) approvare il rendiconto consuntivo e la relazione annuale preparata dalla Giunta da presentare all'Assemblea;
- g) deliberare entro il mese di settembre sulla quota base annuale e sulla percentuale di essa che le sezioni costituite dovranno versare alla Tesoreria Nazionale per l'anno successivo;
- h) deliberare in materia di gestione straordinaria;
- i) deliberare sulla nomina di Soci Onorari;
- l) nominare speciali Commissioni per lo studio di determinati problemi;

Le persone nominate alle cariche sociali di cui al comma a), durano in carica tre anni o, se inferiore, per il periodo restante al rinnovo dell'organo sociale relativo, e sono rieleggibili.

La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata o fax o posta elettronica, spedita almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per telegramma, o fax o posta elettronica con preavviso di almeno tre giorni.

Il Consiglio deve essere pure convocato quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti con specificazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata o con telegramma o fax o posta elettronica; la riunione dovrà tenersi entro quindici giorni dalla data in cui sarà pervenuta la richiesta al Presidente, ed i termini di preavviso sono ridotti a 5 giorni.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti o rappresentati con valida delega la metà più uno dei Consiglieri.

Le votazioni in seno al Consiglio avvengono a maggioranza di voti e con voto palese.

Per le cariche sociali si farà sempre votazione segreta.

Ad ogni Consigliere spetta un voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di impedimento eccezionale ogni Consigliere può delegare per iscritto un altro Consigliere; tuttavia ogni membro del Consiglio non può avere più di due deleghe.

Articolo 12 – Giunta.

La Giunta è composta dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario, dal Tesoriere Economico.

Oltre ai compiti indicati in altri articoli del presente statuto, alla Giunta spetta:

- la gestione ordinaria dell'Associazione;
- formare e tenere aggiornato l'elenco dei Soci regolarmente iscritti;
- redigere il bilancio preventivo di ciascun esercizio;
- curare l'incremento sociale e svolgere opera a favore dei Soci nell'ambito degli scopi del sodalizio;
- proporre al Consiglio Direttivo entro agosto l'ammontare della quota base annuale e la percentuale di essa che le Sezioni costituite dovranno versare per l'anno successivo, e curarne l'esazione;
- designare rappresentanti dell'Associazione presso terzi;
- approntare i mezzi per la realizzazione delle finalità tecniche e culturali;
- regolare i rapporti dell'Associazione con Enti ed affini;
- deliberare su ogni richiesta o proposta dei Soci;
- preparare il rendiconto consuntivo e la relazione annuale da presentare al Consiglio.

La convocazione della Giunta deve essere fatta dal Presidente con lettera raccomandata o fax almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione, oppure per telegramma o fax in caso di urgenza, con due giorni di preavviso.

La Giunta deve essere pure convocata quando ciò sia richiesto da almeno due dei componenti con specificazione degli argomenti da porre all'Ordine del Giorno, la convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata o fax; la riunione dovrà tenersi entro 20 giorni dalla data in cui sarà pervenuta la richiesta al Presidente ed i termini del preavviso sono ridotti a 5 giorni.

Le riunioni della Giunta sono valide quando siano presenti tre membri di essa.

Le decisioni si prendono a maggioranza di voti spettando un voto ad ogni componente della Giunta.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di assenza il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In seno alla Giunta non sono previste deleghe.

Articolo 13 – Presidente Nazionale.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione ed egli ne è il Capo. Nei casi di impedimento, il Presidente verrà sostituito dal Vice Presidente Vicario.

Articolo 14 – Segretario Nazionale.

Il Segretario Nazionale, nominato ai sensi dell'art.11 comma a), è preposto alla direzione degli uffici dell'Associazione. Egli provvede alla organizzazione ed al funzionamento degli stessi, al coordinamento delle attività dell'Associazione e delle Sezioni e Gruppi.

Il Segretario Nazionale interviene alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e della Giunta e cura l'estensione dei relativi verbali.

Spetta al Segretario Nazionale la tenuta del Registro dei Soci, di curare l'esecuzione dei deliberati degli organi sociali e di svolgere al riguardo la necessaria azione, con facoltà di assumere impegni ed obbligazioni nei limiti stabiliti dagli organi stessi.

Articolo 15 – Tesoriere Economo e Revisori dei Conti. Collegio dei Proviviri.

Al Tesoriere spetta di sovrintendere agli atti della gestione economico-finanziaria, mentre il controllo è esercitato dal Comitato dei Revisori dei Conti, formato da tre membri eletti dall'Assemblea, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori dei Conti nomineranno tra loro, entro 8 giorni dall'Assemblea, il Presidente del Comitato.

I Revisori dei Conti possono essere inviati ad assistere alle sedute del Consiglio in cui si trattino questioni riguardanti l'amministrazione dell'Associazione.

Il Collegio dei Proviviri, composto da tre membri che nomineranno tra loro, entro 8 giorni dall'Assemblea, il Presidente di Collegio, è chiamato a dirimere eventuali vertenze tra singoli soci e fra essi e l'Associazione.

Articolo 16 – Sezioni e Gruppi.

L'Associazione ha carattere unitario. Tuttavia nell'ambito di essa e nei limiti degli scopi dell'Atena è prevista e favorita la costituzione di Sezioni territoriali o di Gruppi di interesse tematico, aventi almeno 20 Soci. Detta costituzione dovrà essere formalmente sanzionata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

La Sezione raggruppa tutti i Soci residenti in un territorio geograficamente definito ed è autonoma nello svolgimento della sua attività culturale, organizzativa ed amministrativa, seguendo le direttive stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale.

La Sezione è presieduta da un Presidente eletto dai Soci della Sezione stessa che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Ogni anno, il Presidente di Sezione presenta al Consiglio Direttivo della Sezione e poi al Consiglio Direttivo Nazionale un rapporto sommario dell'attività svolta e che intende svolgere.

L'organizzazione interna alla Sezione è oggetto di un Regolamento separato, approvato dalla maggioranza di due terzi dell'Assemblea della Sezione e sottoposto alla deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale prima di divenire esecutivo.

La Sezione è sciolta per decisione del Consiglio Direttivo Nazionale quando il numero dei Soci e l'attività della Sezione sono ritenute insufficienti ai fini sociali.

Il Gruppo non ha carattere territoriale e raccoglie i Soci aventi, nei limiti degli scopi sociali, interessi comuni. Valgono per il Gruppo le modalità fissate per le Sezioni. E' consentita la contemporanea iscrizione di un socio ad una Sezione territoriale e ad uno o a più Gruppi tematici. In tal caso il socio è tenuto a versare una sola quota associativa nazionale.

Articolo 17 – Modifiche statutarie.

Per l'approvazione di modifiche statutarie la Giunta, in via preliminare e a sua scelta, convocherà apposito Consiglio Nazionale o farà circolare le relative proposte fra i responsabili delle Sezioni e i componenti del Consiglio Nazionale raccogliendone i pareri. Le proposte definitive di modifiche statutarie dovranno essere successivamente sottoposte all'Assemblea Straordinaria dei Soci. In alternativa si potrà procedere a votazione per referendum postale. Lo scrutinio del referendum avverrà sui voti raccolti entro due mesi dall'invio delle schede di votazione da parte della Segreteria Nazionale.

Articolo 18 – Carenza di funzioni.

Qualora vi sia motivo di ritenere la carenza di funzioni del Consiglio Direttivo Nazionale, per essere mancata qualsiasi riunione o comunicazione scritta ai Soci per un periodo di 15 mesi interi, un gruppo di almeno un ventesimo dei Soci possono richiedere la convocazione di un'Assemblea Straordinaria dei Soci e, mancando la detta convocazione nel periodo di 2 mesi, procedere essi stessi ad indire un referendum dei Soci per l'elezione di nuove cariche.

Non potranno però essere adottate deliberazioni che intendano a modificare la configurazione e gli scopi sociali.

Articolo 19 – Scioglimento dell'Associazione.

L'Associazione non può sciogliersi che per forza maggiore o per delibera di almeno quattro quinti dei soci iscritti o nei casi previsti per legge.

In caso di scioglimento l'Assemblea destinerà le eventuali consistenze patrimoniali preferendo l'Ente più affine.

Articolo 20 – Regolamento.

Un apposito Regolamento da formularsi dal Consiglio Direttivo detterà norme particolari di applicazione del presente statuto, fissando le procedure relative alla vita sociale, le tessere, i distintivi sociali, ecc.

Articolo 21 – Durata delle cariche sociali.

Il Presidente e i Consiglieri eletti nel numero previsto dal precedente testo dello Statuto restano in carica fino alla scadenza del loro mandato triennale in corso. Il Tesoriere Economico e il Segretario Nazionale, nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale, resteranno in carica fino alla scadenza del triennio prevista per il Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 22 – Entrata in vigore.

Il presente Statuto con le modifiche apportate nell'Assemblea straordinaria del 11 novembre 2008, entrerà in vigore all'atto della sua regolare registrazione e delle conseguenti formalità previste dalle leggi vigenti.